

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 12 Del 30-03-21

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI DI CUI DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17/07/2020, N 77.-

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	A		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

-che la posa di “cappotti” e l’installazione di pannelli fotovoltaici per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici negli ultimi anni ha trovato considerevole applicazione in quanto gli stessi vanno a migliorare, anche in termini economici, i costi di gestione degli immobili;

RICHIAMATI, al riguardo:

- l’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n.115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- l’articolo 14, comma 7, del d.lgs. n.102/2014;
- il decreto legge 19/05/2020, n. 34 recante: “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n 77, e in particolare:
- l’articolo 119, il quale, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. *Superbonus*);
- l’articolo 121, per il quale i suddetti interventi, che danno diritto al *Superbonus*, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo art. 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi (c.d. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

VISTO l’articolo 51, comma 3 quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), che ha inserito all’art. 119 del predetto D.L. n. 34/2020, il comma 13-ter;

DATO ATTO che il “cappotto” può essere posto sia internamente che esternamente al muro perimetrale dell’edificio e che, ai fini di un miglior conseguimento delle prestazioni energetiche, la realizzazione del “cappotto” può prevedere un ispessimento delle pareti perimetrali;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la posa di “cappotto perimetrale” esterno confinante direttamente con pubblica via possa determinare una riduzione della larghezza del marciapiede ovvero della sede stradale e un disallineamento della parete perimetrale interessata con la confinante via pubblica, e comunque, nel caso sia posato in edifici di valore, può comportare l’alterazione degli elementi tipologici degli stessi;

DATO ATTO che l’esecuzione dell’intervento di posa in “cappotto esterno” sulla parete perimetrale, qualora interessi area di proprietà pubblica, comporta l’occupazione permanente del suolo pubblico, che dovrà ottenere il necessario atto di assenso da parte di questo Comune ed il relativo pagamento del corrispettivo nel rispetto del

vigente Regolamento comunale che disciplina il canone patrimoniale di concessione per spazi ed aree pubbliche;

RITENUTO necessario precisare le modalità di esecuzione del “cappotto perimetrale” esterno agli edifici confinanti direttamente con pubblica via;

CONSIDERATO che recentemente, in relazione ad alcuni interventi edilizi proposti dai privati che prevedono la realizzazione di cappotto termico aggettante su spazi pubblici, si è posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con il rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici e con la necessità di autorizzare interventi privati sul suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi;

TENUTO CONTO della specifica tipologia di opere da realizzare e valutato opportuno, in ogni caso, adottare criteri finalizzati alla tutela dei seguenti aspetti:

- lo spessore aggiuntivo da realizzare sulle aree pubbliche non deve creare impedimento alla fruizione di tali spazi (con particolare riferimento alla dimensione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali ed al rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche) né ai requisiti di sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- gli interventi debbono essere finalizzati ad un generale miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici, nel rispetto dei valori storico e paesaggistici degli ambiti di intervento;
- necessità, a tal fine, che per gli interventi su edifici siti in Centro Storico Zona “A” del P.R.G., siano adottate misure atte alla salvaguardia della composizione architettonica e dell'apparato decorativo dei prospetti degli edifici;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia-Privata;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE la premessa alla narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.DI APPROVARE le seguenti linee guida in tema di efficientamento energetico mediante posa di “cappotti esterni”, di seguito riportate:

- al di fuori del perimetro del Centro Storico -Zona “A”- come delimitato nel vigente Piano Regolatore Generale, è ammessa la realizzazione cappotti termici, in extra-spessore, sulle pareti di edifici posti in contiguità ad aree pubbliche, per uno

spessore massimo di cm. 12, comprensivo di intonaci e finiture, ferme le seguenti condizioni:

- a. il cappotto termico dovrà essere realizzato, preferibilmente, sull'intera facciata dell'edificio, in ogni caso i colori di finitura dell'intero edificio dovranno essere concordati con il Servizio S.U.E., dovranno essere utilizzate tonalità tenui appartenenti alla gamma delle terre, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni paesaggistiche articolo 146 ed autorizzazioni art. 21 ai sensi del D.lgs. 42/2004;
 - b. fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile, dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione alla dimensione dei marciapiedi e passaggi pedonali che non potrà, in nessun caso, essere ridotta al di sotto di ml.1,00;
 - c. la realizzazione di cappotto sulle pareti di edifici posti in contiguità a strade di dimensioni inferiori rispetto a quelle minime previste dal codice della **strada è subordinato al rispetto del C. 4) dell'art. 68 del R.E.C., tale che non pregiudichi la viabilità preesistente;**
 - d. l'intervento deve essere compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
 - e. l'imposizione concernente l'occupazione del suolo pubblico, relativa alla superficie pubblica occupata, viene stabilita secondo quanto previsto dal regolamento comunale che disciplina il canone di concessione per spazi ed aree pubbliche;
- all'interno del perimetro del Centro Storico Zona "A" (Capoluogo e Maschia),** come delimitato nel vigente Piano Regolatore Generale come sono soggette a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004, la realizzazione dei cappotti termici di max 12 cm, in assenza di Piano di Recupero, è autorizzata previa acquisizione di parere vincolante da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Regione Marche. Al fine della salvaguardia della composizione architettonica e degli elementi costituenti l'apparato decorativo dei prospetti degli edifici presenti nel centro storico vengono indicati le seguenti linee di indirizzo che in via preventiva determinano l'ammissibilità da parte del SUE alla realizzazione dell'intervento:
- a. non è ammissibile la realizzazione di cappotti termici, in extra-spessore sulle pareti di edifici privi di intonaco;
 - b. non è ammissibile la realizzazione di cappotti termici sulle pareti esterne di edifici posti in contiguità ad aree pubbliche;
 - c. sulle pareti di edifici posti all'interno di aree private è ammissibile la realizzazione cappotti termici, in extra-spessore, per uno spessore massimo di cm. 12, nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice Civile e ferme le seguenti condizioni:
 - d. dovranno essere salvaguardati la composizione architettonica e gli elementi costituenti l'apparato decorativo dei prospetti degli edifici., nonché i materiali comunque subordinati al parere Soprintendenza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

3. DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi del comma 4^a - art. 134 -del T.U. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 16-04-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 30-03-021